

Codice A1820C

D.D. 14 febbraio 2022, n. 343

VCTG87 - Massimiliano Zarattini - Concessione demaniale breve per il taglio di piante cresciute sull'argine maestro presente in sponda destra del Fiume Sesia nel tratto rappresentato nei Fogli n. 12 e 5 NCT del Comune di Albano Verellese (VC).



ATTO DD 343/A1820C/2022

DEL 14/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: VCTG87 – Massimiliano Zarattini – Concessione demaniale breve per il taglio di piante cresciute sull'argine maestro presente in sponda destra del Fiume Sesia nel tratto rappresentato nei Fogli n. 12 e 5 NCT del Comune di Albano Verellese (VC).

In data 21 dicembre 2022 (a nostro protocollo n. 60647/A1820C) il Sig. Massimiliano Zarattini, *omissis*- ha presentato una richiesta di concessione demaniale breve finalizzata al taglio di piante cresciute sull'argine maestro presente in sponda destra del Fiume Sesia nel tratto rappresentato nei Fogli n. 12 e 5 NCT del Comune di Albano Verellese (VC), allegando all'istanza la documentazione contenente le planimetrie catastali con evidenziata l'area interessata al taglio, alcune fotografie e una relazione elaborata dal Dott. Sandro Paoli, iscritto al n° 889 dell'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Torino;

visto che la notizia della presentazione dell'istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 30/12/2021, senza che sia pervenuta alcuna osservazione o domanda concorrente nei termini prescritti dal regolamento 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;

visto che la notizia della presentazione dell'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Albano Verellese (VC) per 15 giorni consecutivi dal 23/12/2021 al 07/01/2022 con pubblicazione n. 513 senza che siano state presentate osservazioni od opposizioni, come si evince dalla restituzione degli atti pubblicati da parte del Comune di Albano Verellese (VC) a nostro protocollo n. 1270/A1820C del 13/01/2022;

visto che in data 22/12/2021 con nota a protocollo n. 60932/A1820C il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha inviato all'A.I.Po, Ufficio Operativo di Casale Monferrato, la richiesta per il rilascio del nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 di competenza;

visto che in data 24/01/2022, con nota a protocollo n. 1539 (nostro protocollo n. 2804/A1820C del 24/01/2022), A.I.Po ha rilasciato la propria autorizzazione idraulica (PI-CAS-2161) - allegata al presente atto come parte integrante - che attesta che l'intervento è tra le casistiche previste

dall'articolo 23 della Legge Regionale 5/2012 e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale N° 10/UOL/AGR del 17 settembre 2013, per cui il valore del legname è da considerarsi nullo;

visto che in data 22/12/2021 con nota a protocollo n. 60991/A1820C il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha richiesto all'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore il proprio parere in merito al taglio:

visto che alla data di emissione del presente atto l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore non ha dato riscontro alla nota a protocollo n. 60991/A1820C del 22/12/2021:

visto che la mancata risposta dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore rientra nella casistica prevista all'articolo 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2 del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;

tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- art. 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)".
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, Regolamento regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- art. 23 della Legge Regionale 5/2012: "Legge finanziaria per l'anno 2012";

- Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR: "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 37 del regolamento regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 escluse dalle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2015, n. 18-2517 "Gestione del demanio idrico (l.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea".

DETERMINA

di autorizzare l'occupazione del suolo demaniale finalizzata al taglio di piante cresciute sull'argine maestro presente in sponda destra del Fiume Sesia nel tratto rappresentato nei Fogli n. 12 e 5 NCT del Comune di Albano Verellese (VC) così come richiesto dal Sig. Massimiliano Zarattini e come riportato nelle planimetrie catastali allegate all'istanza con evidenziata l'area interessata al taglio e nella relazione elaborata dal Dott. Sandro Paoli, iscritto al n° 889 dell'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Torino, allegate al presente atto come parte integrante.

Il soggetto autorizzato resta unico responsabile dei danni eventualmente cagionati dai lavori realizzati.

Il Sig. Massimiliano Zarattini dovrà inviare al termine dei lavori al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli una dichiarazione attestante che il taglio è stato eseguito conformemente al progetto presentato.

La concessione demaniale breve s'intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale e dei propri funzionari in ordine ai problemi legati al lavoro di esbosco.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche al taglio o anche di procedere alla revoca della presente concessione demaniale breve nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni che lo rendessero necessario.

1. i lavori di taglio dovranno essere realizzati nelle aree indicate dalla documentazione presentata e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il taglio dovrà essere effettuato rispettando quanto previsto dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) - pubblicata il 12 febbraio 2009 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - ed entrata in vigore il 27 febbraio 2009 e dal suo regolamento di attuazione "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", modificato con D.P.G.R. n 2/R del 21 febbraio 2013, unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale N° 10/UOL/AGR del 17 settembre 2013;
3. l'operazione di taglio andrà fatta rispettando le prescrizioni dell'autorizzazione idraulica (PI-CAS-2161), rilasciata dall'A.I.Po, Ufficio Operativo di Casale Monferrato, in data 24/01/2022, con nota a protocollo n. 1539 (nostro protocollo n. 2804/A1820C del 24/01/2022) allegata alla presente Determinazione come parte integrante;
4. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti entro il 31/12/2022, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in

- cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
5. il concessionario dovrà comunicare ad A.I.Po e al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato e ad avvenuta ultimazione dovrà inviare dichiarazione firmata da un tecnico abilitato attestante che il taglio è stato eseguito conformemente a quanto agli atti del Settore;
 6. la concessione demaniale breve è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato;
 7. Il taglio potrà essere eseguito solo successivamente al conseguimento di tutte le autorizzazioni previste per Legge;
 8. durante le operazioni di taglio ed esbosco non dovranno essere danneggiate le piante di specie diversa da quelle individuate per il taglio e tutto il novellame;
 9. durante le operazioni di taglio il sig. Massimiliano Zarattini dovrà rispettare le prescrizioni del Decreto Legislativo n° 81 del 09/04/2008, con particolare riguardo al monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena, al fine di operare in alveo in condizioni di sicurezza;
 10. la pertinenza in concessione dovrà essere idoneamente delimitata ed inoltre verrà posta in sito una tabella con indicati il nome del concessionario e gli estremi della concessione;
 11. il signor Zarattini non avrà diritto ad indennizzi di alcun genere per eventuali occupazioni, temporanee o permanenti, che si rendessero necessarie nel caso che la Pubblica Amministrazione dovesse eseguire opere di regolazione idraulica nella località dell'intervento;
 12. il signor Massimiliano Zarattini è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque. Lo stesso tiene in ogni caso sollevate ed indenni la Regione Piemonte, l'A.I.Po ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato in conseguenza del presente atto;

La documentazione tecnica è conservata dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli nel fascicolo digitale relativo alla pratica.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

(Dott. Fabrizio Finocchi)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo